

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire un ministero dedicato alla transizione ecologica, nonché di procedere al riordino delle attribuzioni in materia di turismo, concentrando le relative funzioni in un dicastero ad esso dedicato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il coordinamento delle iniziative in materia di turismo, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I Disposizioni generali

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il numero 8) è sostituito dal seguente: “8) Ministero per la transizione ecologica;”;

2) il numero 13) è sostituito dal seguente: “13) Ministero della cultura;”;

3) dopo il numero 14) è aggiunto il seguente: “15) Ministero per il turismo.”;

b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola “quattordici” è sostituita dalla seguente: “quindici”.

CAPO II

Disposizioni concernenti il Ministero per la transizione ecologica

ART. 2

(Ministero per la transizione ecologica)

1. Il “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” è ridenominato “Ministero per la transizione ecologica”.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. a) all'articolo 28, comma 1, lettera c), le parole da “definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica” fino a “attuazione dei piani di emergenza energetica” sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole “undici direzioni generali” sono sostituite dalle seguenti: “9 direzioni generali, incluso il segretario generale”;

c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e` sostituita dalla seguente: “Ministero per la transizione ecologica”;

d) all'articolo 35:

1) il comma 1 e` soppresso

2) Il comma 2 e` sostituito dal seguente:

“2. Al Ministero per la transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, relativamente alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita` e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della

Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita` e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa` e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche` predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; agro-energie;

c) piani in materia di emissioni nel settore dei trasporti, di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione; qualita` dell'aria, politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

d) gestione dei rifiuti;

e) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

g) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

h) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

i) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

l) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.”;

e) all'articolo 37, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a 12.”.

3. Le denominazioni “Ministro per la transizione ecologica” e “Ministero per la transizione ecologica” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni “Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” e “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni “Ministro per la transizione ecologica” e “Ministero per la transizione ecologica” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni “Ministro dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”.

5. Entro il....., lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per la transizione ecologica.

ART. 3

(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero per la transizione ecologica)

1. Al Ministero per la transizione ecologica sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico con la

relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di dirigente di livello generale e non generale, sono trasferiti al Ministero per la transizione ecologica.

3. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero per la transizione ecologica è determinata per le posizioni di livello generale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2021, su proposta del Ministro per la transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La dotazione organica del Ministero per lo sviluppo economico è conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

5. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per la transizione ecologica. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

6. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministero per la transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati. A decorrere, dalla data di cui al primo periodo, transitano in capo al Ministero per la transizione ecologica i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 8, continua ad applicarsi il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per la transizione ecologica è transitoriamente rideterminato nel numero massimo di ... unità.

8 Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali trasferite al Ministero per la transizione ecologica può optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.

9. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero per la transizione ecologica, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 4

(Comitato dei Ministri per la transizione ecologica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

“Art. 57-bis. Comitato di Ministri per la transizione ecologica

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e trasporti e dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica.

3. Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:

a) mobilità dolce sostenibile;

b) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

c) risorse idriche e relative infrastrutture;

d) qualità dell'aria;

e) economia circolare.

4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano è acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

5. Il CITE approva, entro il, le proposte per la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui

6. Il Comitato monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la transizione ecologica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE.”.

CAPO III

Ministeri della cultura e per il turismo ART. 5

(Ministeri della cultura e per il turismo)

1. Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: “Ministero della cultura”;

b) all'articolo 52, comma 1, le parole “per i beni e le attività culturali” sono sostituite dalle seguenti: “della cultura” e le parole “audiovisivo e turismo” sono sostituite dalle seguenti “e audiovisivo”;

c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, la parola “ventisette” è sostituita dalla seguente: “ventisei.”;

e) dopo il Capo XII del Titolo IV è aggiunto il seguente:

“CAPO XII-BIS (Ministero per il turismo) Art. 54-bis

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero per il turismo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

2. Al Ministero per il turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo in materia di turismo.

Art. 54-ter

(Aree funzionali)

1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.

Art. 54-quater

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 3.”.

3. Le denominazioni “Ministro della cultura” e “Ministero della cultura” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo” e “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”. Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni “Ministro per il turismo” e “Ministero per il turismo” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni “Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo” e “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

4. Entro....., lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per il turismo.

ART. 6

(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero per il turismo)

1. Al Ministero per il turismo sono trasferite, secondo le modalità di cui al comma 4, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui

all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 31 marzo 2021, la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale, sono trasferiti al Ministero per il turismo.

3. La dotazione organica dirigenziale del Ministero per il turismo è determinata per le posizioni di livello generale ai sensi di cui all'articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 5, inclusa una posizione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

4. A decorrere dal 31 marzo 2021, sono trasferite al Ministero per il turismo, le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018, e già trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto- legge 21 novembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nonché il personale titolare degli incarichi dirigenziali riferiti ai posti funzione di cui

al comma 3, in servizio alla data del 13 febbraio 2021. La dotazione organica del Ministero della cultura è conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito al Ministero per il turismo. Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per il turismo.

5. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

6. Fino al 31 marzo 2021, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento economico spettante al personale trasferito. A decorrere dal 1° aprile 2021, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per il turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

7. Fino al 31 marzo 2021, il Ministero per il turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero della cultura. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

8. A decorrere dal 1° aprile 2021, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per il turismo.

9. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero per il turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

10. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per il turismo, il contingente numerico del personale è stabilito di ... unità e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro per il turismo può procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la

spesa di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 opera per il Ministero per il turismo e per il Ministero della cultura.

11. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero per il turismo ai sensi del comma 4 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.

12. Il Ministero per il turismo è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2021, per l'assunzione di unità di personale, ovvero a utilizzare graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, nonché a reclutare personale non dirigenziale mediante procedure straordinarie di mobilità esterna, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero può avvalersi, altresì, di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

13. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati del Ministero per il turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero per il turismo, è istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio.... 14. Fatto salvo quanto previsto ai commiall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

Disposizioni in materia di transizione digitale

ART. 7

(Funzioni del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

“b-bis) promuove, indirizza, coordina e verifica l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato.”.

3. Alle riunioni del **CITD**, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

4. Il **CITD** è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, che lo convoca, ne determina

l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per il tramite della Segreteria tecnico amministrativa, le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il **CITD** garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita la Segreteria tecnico-amministrativa del **CITD** con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. Possono essere chiamati

a partecipare ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, che prestano la loro attività a titolo gratuito.”.

2. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

“Art. 16-bis – (Comitato interministeriale per la transizione digitale (**CITD**))

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (**CITD**). Nell'ambito del predetto Comitato sono assunte le decisioni strategiche necessarie a garantire la coerente e puntuale declinazione della strategia nazionale per la transizione digitale.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dello Sviluppo economico, dal Ministro della Salute. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

CAPO V Disposizioni finanziarie e finali

ART. 8

(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, per la transizione ecologica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e per il turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara` presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara` inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.